

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 1 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

MODELLO ORGANIZZATIVO

DI

GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE

Il presente documento è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci di Pessina Tubi S.p.A. in data 18/04/2018

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 2 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

SOMMARIO

PARTE SPECIALE A	4
PARTE SPECIALE B.....	16
PARTE SPECIALE C.....	31
PARTE SPECIALE D	61
PARTE SPECIALE E.....	72
PARTE SPECIALE F.....	80

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 3 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

PARTE SPECIALE “A”

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ART. 24 E 25 DEL DECRETO)

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 4 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si provvede, qui di seguito, a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316 – bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 5 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringe taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

È ipotizzabile il concorso del privato nella concussione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

Corruzione per un atto d'ufficio contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 312 c. p.). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzategli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter)

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 6 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 – bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongono in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 – ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottengono un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 7 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

A.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che PESSINA TUBI intrattiene con Amministrazioni Pubbliche o con soggetti che svolgono una pubblica funzione od un pubblico servizio sono state ritenute più specificatamente a rischio le seguenti aree di attività, individuate in sede di valutazione dei rischi:

- a) La gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- b) la gestione delle ispezioni e dei controlli (in senso lato) della P.A e, con i "limiti" sotto precisati.

A.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai Dipendenti di PESSINA TUBI, nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 8 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

A.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei Destinatari in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- > rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività di impresa, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- > agire con la massima correttezza e trasparenza nell'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione;

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto a carico dei Destinatari in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di:

- ✓ porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del decreto);
- ✓ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;
- ✓ porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- ✓ effettuare elargizioni in denaro o altri valori a pubblici funzionari;
- ✓ distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 9 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

qualsiasi forma di regali a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, o perché volti a promuovere la brand image della Società. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;

- ✓ accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ✓ presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- ✓ destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedono alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto e con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 10 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

A.4 ELEMENTI DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Ogni operazione a rischio rientrante nelle categorie di cui al precedente paragrafo A.2 deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

A tal fine PESSINA TUBI è tenuta a nominare un (o più) soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni. Considerata la struttura interna di PESSINA TUBI la nomina può essere non eseguita e la relativa funzione di "Responsabile Interno" rimane in capo all' Amministratore Unico, fatta salva la Legale Rappresentanza.

Il Responsabile Interno:

- ✓ è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- ✓ è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito del procedimento da espletare;
- ✓ riferisce all'OdV sull'andamento delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni anche interpretative che si pongono con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 11 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

A.5 COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- ✓ raccolta ed armonizzazione di tutte le procedure interne poste a presidio delle aree di rischio come indicate al punto A.1;
- ✓ monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e del sistema di deleghe e procure aziendali per la prevenzione dei reati contro la Pubblica amministrazione;
- ✓ esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- ✓ formulazione di proposte all'Organo Amministrativo di nuove e/o aggiornamento procedure interne

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo, con cadenza definita, all'Organo Amministrativo

A.6 PROCEDURE

Nella realtà aziendale di PESSINA TUBI le attività sensibili individuate in sede di valutazione del rischio risultano, in via preliminare, essere, come anticipato sopra, principalmente le seguenti:

1. La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
2. la gestione delle ispezioni e dei controlli (in senso lato) della P.A.

Le aree sensibili hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti che svolgono una pubblica funzione od un pubblico servizio. Avendo PESSINA TUBI adottato il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo conforme al D.lgs. n. 231/01, con questo documento vuole fornire un

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 12 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

protocollo che permetta di ridurre il rischio derivante dalla commissione di reati previsti dal menzionato Decreto.

1. LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI

Campo di applicazione

Tutte le “operazioni” dedicate da PESSINA TUBI alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio dell’attività, necessarie anche al processo di espansione o integrazione delle attività aziendali, devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del “Codice Etico” della Società, ai valori e alle politiche della Società.

Responsabilità

PESSINA TUBI nomina un Responsabile interno per ogni operazione inerente. In ragione delle “dimensioni aziendali” e dell’organizzazione interna la nomina può non essere formalizzata. In questo caso la responsabilità del rispetto della procedura è in capo all’Amministratore Unico.

La delega contiene:

1. Descrizione dell’operazione
2. Obiettivi
3. Risorse messe a disposizione per la relativa operazione
4. Indicazione delle funzioni aziendali di supporto
5. Tempi degli eventuali Stati Avanzamento Lavori e della conclusione
6. Modalità e tempi di informazione all’ Organo Amministrativo

Modalità operative

Il Responsabile interno predispone tutta la documentazione tecnica e burocratica necessaria all’attività, sulla scorta delle leggi vigenti e sulle richieste, legittime, della P.A. Al Legale Rappresentante compete l’onere di firmare la documentazione. Copia conforme di tutta la documentazione deve essere archiviata. Il Responsabile interno

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 13 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

coinvolgerà, secondo necessità, altre figure aziendali. Nel caso in cui il Responsabile interno decida di avvalersi di consulenti esterni è necessario che nei contratti con consulenti esterni o partner debba essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società e di impegnarsi al rispetto del Modello Organizzativo di PESSINA TUBI, conforme al D.lgs. n. 231/2001.

Trasmissione della documentazione

Il Responsabile interno è responsabile della corretta trasmissione della documentazione all'Ente di volta in volta preposto. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali devono contenere solo elementi veritieri.

Iter procedurale

Il Responsabile interno mantiene i rapporti con gli Enti coinvolti per tutta la durata della procedura e si impegna a dare debita archiviazione di tutta la corrispondenza intercorsa. Il Responsabile interno si impegna a dare indicazione scritta circa la corretta procedura per lo svolgimento delle eventuali attività alle funzioni aziendali o alle società terze interessate. Le indicazioni scritte sono archiviate.

Registrazioni

Al termine della attività il Responsabile interno svolge una attività di report scritto, descrittiva di tutto l'iter della pratica e si impegna alla corretta archiviazione.

2. LA GESTIONE DELLE ISPEZIONI E DEI CONTROLLI (IN SENSO LATO) DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Tutte le "operazioni" dedicate da PESSINA TUBI alla gestione delle ispezioni e dei controlli da parte della Pubblica Amministrazione devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del "Codice Etico" della Società, ai valori e alle politiche della Società.

L'Amministratore Unico e il Responsabile di funzione, eventualmente coinvolto, gestiscono le ispezioni e i controlli presso le sedi di PESSINA TUBI.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 14 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Le dichiarazioni rese alla P.A. nel corso delle ispezioni o controlli devono contenere solo elementi veritieri e non va frapposto alcun ostacolo all'esercizio delle attività e vanno fornite tutte le informazioni richieste.

Al termine della attività i soggetti coinvolti svolgono una attività di report scritto, descrittiva di tutto l'iter della pratica.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 15 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

PARTE SPECIALE “B”

LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI

(ART. 25-TER DEL DECRETO)

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 16 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-ter del Decreto, che si possono raggruppare in 5 tipologie.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi criminose, (la prima una contravvenzione e la seconda un delitto) la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno, di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della Società.

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- > La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- > Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
- > La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 17 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- > La responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p. dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si configura con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della Società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 18 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Operazione in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre Società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- Fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- Sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 19 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

L'illecito può essere commesso dall'amministratore.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico). Il reato è costruito come un reato comune (D.lgs. n. 61/2002), quindi può essere commesso da chiunque anche da soggetti estranei alla Società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

1. La prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolare le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
2. La seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- > La prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- > La seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 20 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

B.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
2. operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere approvate dall'Organo Amministrativo di PESSINA TUBI, previo concerto con l'ODV.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra indicate, vengono comunque indicati:

- > i principi di comportamento che PESSINA TUBI intende porre a base della Società in relazione a tutti i comportamenti che possono integrare i reati societari previsti e sanzioni ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- > le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

Sono infine definiti i compiti di verifica dell' ODV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

B.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 21 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dipendenti di PESSINA TUBI, nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati “Destinatari”).

Per quanto concerne gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Ai sensi dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

B.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l’espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espreso obbligo a carico dei Destinatari:

1. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativi, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 22 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali;
 3. di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché, la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:

1. con riferimento al precedente punto 1:
 - > rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - > omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. con riferimento al precedente punto 2:
 - > restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
 - > ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - > effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 23 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- > procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di Società o di aumento del capitale sociale;
 - > distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
3. con riferimento al precedente punto 3:
- > determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione delle volontà assembleare.

B.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI

Vengono qui di seguito descritti i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, viene elaborata in base alle specifiche prescrizioni aziendali in materia, che determinano con chiarezza dati e notizie che ciascuna funzione deve fornire, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte.

Prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di prescrizioni che si fondano sui seguenti principi:

- ✓ verifica, ove possibile, della correttezza dei dati o delle informazioni;

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 24 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- ✓ ove tale verifica non sia possibile in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne, acquisizione di un'attestazione di veridicità da parte di soggetti da cui l'informazione proviene;
- ✓ vigilanza sulla professionalità dei soggetti preposti alle suddette operazioni, anche in relazione all'attività di valutazione del contributo degli altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto.

Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale di PESSINA TUBI, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti e delle prescrizioni aziendali all'uopo predisposte, che disciplinano le responsabilità decisionali ed operative per le singole operazioni ed i meccanismi di coordinamento con la struttura PESSINA TUBI.

Al fianco del rispetto delle leggi e delle procedure esistenti, il Modello identifica i seguenti presidi integrativi:

1. programma di informazione-formazione periodica sulle norme in materia di reati ed illeciti amministrativi a tutela del capitale sociale, particolarmente in occasione di eventuali mutamenti di disciplina;
2. rispetto di procedure interne e esistenti, con disposizioni in grado di garantire l'osservanza delle disciplina in materia di normativa societaria.

Regolare funzionamento della Società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali, sono stabilite le seguenti regole interne:

1. diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione aziendale.
2. attivazione di un programma di formazione-informazione o aggiornamento periodico dell'intera organizzazione aziendale sui reati o illeciti amministrativi in materia societaria.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 25 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

B.5 COMPITI DELL'ORGANO DI VIGILANZA E CONTROLLO

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- > con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'ODV sono limitati ai seguenti:
 - ✓ monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole comportamentali ed i principi per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - ✓ esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti preposti o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

- > con riferimento alle altre attività a rischio:
 - ✓ verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;
 - ✓ monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
 - ✓ esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dal citato Organismo emergessero elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) proprio al massimo vertice aziendale, sarà inevitabile che l'ODV riferisca all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 26 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

B.6 PROCEDURE

Ciclo Attivo

Tipologie di vendita	Attività	Documento	Forma	Soggetto	Controllo	Note
Contabilità c.to terzi (Paghe/Contributi)	<i>Origine</i>	Offerta	Cartacea	Uff. Contratti	Legale Rappresentate	
	<i>Ordine</i>	Contratto	Cartacea	Uff. Contratti	Legale Rappresentate	
	<i>Fatturazione</i>	Fattura	Cartacea	Uff. Fatturazione	Resp. Amm.vo	

Ciclo Passivo

Tipologie di acquisti	Attività	Modalità	Documento	Soggetto	Controllo	Note
Acquisti diretti	<i>Richiesta</i>	Manifestazione del fabbisogno	E-mail	Richiedente	Uff. Acquisti	
	<i>Ordine</i>	Selezione del fornitore sulla base di analisi di mercato	Ordine	Uff. Acquisti	Uff. Amm.vo	
	<i>Ricezione Consegna</i>	Controllo quantità e qualità	DDT	Uff. Acquisti	Resp. Acquisti	Difficoltà gestite da Uff. Acquisti con apposita procedura
	<i>Ricezione Fattura</i>	Verifica conformità condizioni da ordine e quantità consegnate da DDT	Fattura	Uff. Acquisti	Uff. Amm.vo	

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 27 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Acquisti da contratto	<i>Ordine</i>	Fornitori specifici	Contratto	Uff. Contratti	Legale Rappresentante	
	<i>Ricezione Fattura</i>	Verifica conformità contratto per tempi, importi e condizioni.	Fattura	Uff. Acquisti	Uff. Amm.vo	

Ciclo Finanziario

PROCEDURA DI CASSA	
<i>Cassa Sociale</i>	La cassa viene gestita su foglio elettronico; quotidianamente i movimenti vengono caricati in contabilità ed i saldi riconciliati e con la consistenza effettiva. I sospesi di cassa vengono supportati da impegni di debito dei dipendenti.

PROCEDURA DI PAGAMENTO			
Azione	Base	Tipo	Soggetto
<i>Autorizzazioni</i>	Foglio autorizzativo	Cartaceo	Legale Rappresentante/Delegato
	Remote	Elettronico	Legale Rappresentante/Delegato
<i>Operatività</i>	Tutto remote	Elettronico	Legale Rappresentante/Delegato
	Prelievi di cassa	Cartaceo	Legale Rappresentante/Delegato
	Assegni	Cartaceo	Legale Rappresentante/Delegato

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 28 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Redazione Prospetti Contabili

Il Bilancio di Verifica costituisce la base per la redazione di tutti i prospetti e viene riconciliato attraverso le seguenti attività:

RICONCILIAZIONI CONTABILI					
Conti	Modalità	Verificatore	Controllo	Base di controllo	Periodicità
Cassa	Cartacea	Uff. amm.vo	Resp. Amm.vo	Verifica Mastro/ brogliaccio/ Consistenza	Giornaliera
Banca	Cartacea	Segreteria Amm.va	Resp. Amm.vo	Verifica mastro/ Estratto conto	Mensile
Patrimoniali	Informatica	Uff. Amm.vo	Resp. Amm.vo	Verifica mastro/ situazione effettiva	Mensile
Clienti	Informatica /cartacea	Segreteria Amm.va	Resp. Amm.vo	Verifica mastro/ scadenziario	Mensile
Fornitori	Informatica /cartacea	Segreteria Amm.va	Resp. Amm.vo	Verifica mastro/ scadenziario	Mensile

Il Bilancio di Esercizio viene redatto dal Responsabile Amministrativo, che partendo dal Bilancio di Verifica provvede ed effettuare le scritture di completamento, integrazione, rettifica ed ammortamento.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 29 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

PARTE SPECIALE “C”

LA TIPOLOGIA DEI REATI
COMMESSI CON VIOLAZIONE
DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA
TUTELA DELL'IGIENE E DELLA
SALUTE SUL LAVORO
(ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 30 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 septies del Decreto.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].-Omicidio colposo (art. 589 c.p.);- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Quindi: l'art. 25-septies introduce nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 i reati di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) e dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) e il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) a perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]" L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:"

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 31 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

C.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

L'area di attività ritenuta a rischio in relazione ai reati sopra richiamati è considerata l'ambito di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Campo di applicazione

Tutte le "operazioni" dedicate da PESSINA TUBI in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del "Codice Etico" della Società, ai valori e alle politiche della Società.

Principi Guida

E' stato licenziato il 9 aprile 2008, il decreto legislativo sul cosiddetto "Testo Unico" che dà attuazione alla Legge Delega (123/07) in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il provvedimento, passato dalle Commissioni di Camera e Senato, ha avuto anche il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni ed entrato in vigore il 15 maggio 2008. Il nuovo documento, destinato ad abrogare e sostituire il Decreto legislativo 626/94, è costituito da oltre 300 articoli, 12 titoli e 50 allegati.

PESSINA TUBI ha preso in esame il nuovo impianto normativo e, quindi, evidenzia le principali caratteristiche che si riportano:

1. ampliamento del campo di applicazione. Le disposizioni riguardano tutti i lavoratori che, a qualunque titolo, operano in azienda, siano essi somministrati,

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 32 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

distaccati, a distanza o semplicemente autonomi. L'innalzamento dei livelli di tutela a tutti i prestatori di lavoro, dunque, sgombra il campo da qualsiasi differenziazione puramente formale.

2. abrogazione delle norme antinfortunistiche degli anni '50. Il nuovo testo comprende i DPR 547/55, 303/56, 164/56 e di fatto li abroga. Vengono inserite anche le norme extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica).
3. rafforzamento dei diritti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Oltre al rappresentante aziendale viene creata la figura del RLS di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose o a rischio di incidente rilevante.
4. coordinamento delle attività di vigilanza. I controlli annuali passano dai 75mila attuali a più di 250mila attraverso l'ottimizzazione delle risorse e la creazione di un sistema informatizzato per la condivisione delle attività preventive, notizie sulle ispezioni e sulle dinamiche degli infortuni.
5. incentivi e aiuti alle imprese sicure. Una commissione di esperti identificherà i criteri per definire il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Il possesso dei requisiti di 'sicurezza' delle imprese sarà considerato elemento vincolante per poter prendere parte a gare, finanziamenti, contributi e appalti pubblici.
6. inasprimento dell'impianto sanzionatorio. Vengono specificate in modo dettagliato le sanzioni per il mancato rispetto delle norme contro gli infortuni sul lavoro. E' prevista la pena dell'arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi per le aziende con attività ad elevata pericolosità.

Nei casi meno gravi, invece, sono applicate le sanzioni dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda con multe graduate in base al settore ed alle tipologie di rischio. Anche nel nuovo Testo Unico è prevista l'agevolazione per le imprese che si vogliono mettere in regola: il datore di lavoro che si adopera per eliminare le conseguenze della violazione nel tempo indicato dagli enti ispettivi, può

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 33 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

ottenere una riduzione della pena o la sostituzione della pena con un'ammenda da un minimo di 8 mila ad un massimo di 24 mila euro.

L'identificazione di Modello organizzativo all'art 2 lett. dd) del T.U. reca la seguente definizione di modello organizzativo: "modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro".

Va rilevato che, nella bozza preliminare del T.U. del 10 gennaio 2008, la definizione era parzialmente differente ed evidenziava il vero "bersaglio" della prevenzione (art 2 lett. u): si faceva infatti riferimento al modello "idoneo a prevenire i reati contravvenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, i delitti" di cui agli artt 589 e 590 c.p.

Il contenuto del modello è indicato nell'art 30 T.U. e, almeno prima facie, pone problemi di coordinamento con i principi generali di cui al D.Lgs. 231.

Analisi Del T.U.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è istituita presso il Ministero del Lavoro. Tra i suoi compiti c'è anche quello di "indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30" (art 6 comma 8 lett. m). Per la prima volta dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231 si prevede la possibilità che modelli organizzativi (ma sarebbe stato meglio scrivere: linee guida o codici di comportamento) possano essere indicati da un soggetto diverso rispetto all'associazione rappresentativa di categoria. Dalla lettera del T.U. si desume la completa autonomia di questa "competenza" rispetto al c.d. placet del Ministero della Giustizia (in sede di esame delle linee guida di categoria ai sensi del regolamento di esecuzione del D.Lgs. 231). Con ogni probabilità si tratterà di coordinare le eventuali iniziative in materia tra la Commissione e le associazioni di categoria, per evitare

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 34 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

inutili duplicazioni e, soprattutto, per affermare principi e direttive “forti” in tema di prevenzione degli illeciti in questione.

Il sistema dei modelli di organizzazione e di gestione

L’art 30 T.U. pone una serie di problematiche essenzialmente riconducibili all’obbligatorietà dell’adozione del Modello, alla sua efficacia esimente e alla necessità della costituzione dell’Organismo di Vigilanza e Controllo. Il testo della disposizione indica:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 35 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

Sull'obbligatorietà del modello

Innanzitutto non inganni il comma 1 nella parte in cui afferma che il modello “deve essere adottato ed efficacemente attuato”. L'adozione del Modello è, allo stato, sempre facoltativa: pertanto se si decide di adottarlo, esso – allora sì - deve avere un certo contenuto e deve essere effettivamente attuato. Una diversa scelta legislativa avrebbe richiesto innanzitutto termini univoci ed indiscutibili.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 36 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Inoltre - e soprattutto - non è stata mantenuta la disposizione contenuta nella bozza di T.U. del 10 gennaio 2008, che sanciva a chiare lettere l'obbligatoria adozione del Modello per le seguenti attività:

- > datori di lavoro che occupino più di 1000 lavoratori
- > aziende estrattive ed altre attività minerarie;
- > aziende per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno 10 lavoratori;
- > centrali termoelettriche;
- > impianti e depositi nucleari;
- > strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
- > infine non sono previste sanzioni per la mancata adozione del Modello organizzativo ex art 30.

Sull'efficacia esimente del modello

In sede di prima lettura è stato affermato che per la prima volta dall'introduzione della responsabilità amministrativa da reato, nelle ipotesi di violazione di norme antinfortunistiche, alle imprese sarà garantita una via d'uscita: mentre, infatti, di regola spetta al giudice valutare l'efficacia dei modelli organizzativi adottati dalle imprese per decretare l'esonero dalle sanzioni, nel caso della sicurezza la forza esimente dei modelli è sancita direttamente dalla legge.

Premesso che la forza esimente dei modelli risiede per definizione nel D.Lgs. 231/2001, va rilevato che il Giudice penale potrà essere vincolato, al limite, nella valutazione dell'idoneità in astratto del Modello aziendale rispondente alle normative tecniche indicate.

Resta in ogni caso necessaria, ai fini della concreta operatività dell'esimente di cui all'art. 6 D.Lgs. 231, la verifica dell'effettiva attuazione del Modello.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 37 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Sull'istituzione dell'organismo di vigilanza

L'art 30 non menziona l'Organismo di vigilanza, che, come è noto, è il vero protagonista del sistema dei Modelli organizzativi. Si è già avuto modo di leggere che l'adozione del modello per la prevenzione dei reati ex art 25 septies non impone l'istituzione di un apposito O.d.V.

Trattasi, anche in questo caso, di impostazione non condivisibile. Non bisogna leggere l'art 30 in maniera avulsa dalla "legge-quadro" vigente in materia: il D.Lgs. 231 configura come assolutamente nodali le funzioni dell'O.d.V. Perché possa configurarsi l'esimente deve esserci un Modello; questo Modello deve essere attuato; il supervisore dell'attuazione e dell'aggiornamento deve essere un apposito Organismo dotato di poteri e guarentigie rilevanti. Insomma: senza O.d.V. non si può parlare di Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231.

Pensare di poter valorizzare il riferimento che l'art 30 opera a "sistemi di controllo sull'attuazione del Modello" nel senso di non esigere un apposito O.d.V., significa creare un sottosistema di prevenzione dei reati, distinto e meno incisivo rispetto a quello delineato dal D.Lgs. 231.

Rispetto degli adempimenti

PESSINA TUBI riconosce particolare importanza alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente protocollo si riferisce a comportamenti posti in essere dal Datore di Lavoro e dal delegato. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, deve possedere i seguenti requisiti: a) deve risultare da atto scritto recante data certa; b) il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 38 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) deve essere accettata dal delegato per iscritto. La delega deve essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata. Il comma 3 dell'art 16, che introduce una perspicua modalità di collegamento tra responsabilità individuale del datore di lavoro e attuazione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: "La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4". Il Modello esimente per l'ente può avere un effetto analogo sulla c.d. culpa in vigilando del datore ovvero attraverso il sistema di controllo degli adempimenti del Modello, il datore di lavoro potrà esercitare il controllo sul corretto adempimento della delega di funzioni e del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori), così definiti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, art 2, lett. B,D,I.

Nella presente Parte del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alla area di rischio sopra richiamata, vengono comunque indicati i principi che PESSINA TUBI intende porre a base della Società in relazione a tutti i comportamenti che possono integrare i reati commessi "con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" previsti e sanzioni ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

C.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Datore di Lavoro («datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 39 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa), dai dirigenti (persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa) e dal servizio di prevenzione e protezione dei rischi (insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori), così definiti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, art 2, lett. B,D,I.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Si prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 septies del Decreto);
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- a. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività poste in ragione delle prevenzione e della sicurezza dei lavoratori;

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 40 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- b. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità dei lavoratori e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali;
- c. di assicurare il regolare funzionamento delle attività poste nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

C.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI

L'Azienda è impegnata per assicurare, oltre il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D.lgs 81/08, un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

C.5 COMPITI DELL'ORGANO DI VIGILANZA E CONTROLLO

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 41 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono i seguenti:

- > raccolta ed armonizzazione di tutte le procedure interne poste a presidio delle area di rischio come indicate al punto C.1;
- > esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- > verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;

C.6 PROCEDURE

Premessa

La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell'Azienda. La realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza nelle aziende non comporta l'obbligo né la necessità di adozione di sistemi di gestione della sicurezza.

Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (in seguito denominato SGSL) integra obiettivi e politiche per la salute e la sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi.

Il SGSL definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa Aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica Aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

Il SGSL è considerato un efficace strumento di prevenzione e sicurezza, in quanto:

- il monitoraggio è effettuato con personale interno all'organizzazione Aziendale;

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 42 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- è economicamente giustificabile, in quanto produce anche economie di gestione;
- si adatta alle specifiche caratteristiche dell'Azienda;
- migliora le capacità di adattamento all'evoluzione della normativa vigente;
- non è sottoposto, in quanto tale, al controllo delle Autorità di vigilanza;
- coinvolge i lavoratori e i loro rappresentanti nel sistema di gestione.

Riferimenti normativi

Il D. Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 è stato emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 al fine di adeguare l'assetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il D. Lgs. 81/08, all'art. 3, stabilisce l'applicazione del decreto stesso a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; nonché individua, all'art.15, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, quali:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un sistema gestionale e organizzativo che integri nella prevenzione le tecniche produttive adottate da ciascuna Azienda;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 43 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori e l'eventuale allontanamento del dipendente dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e la formazione adeguate per i capi area e capi servizio;
- l'informazione e la formazione adeguate per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito R.L.S.);
- l'istruzione adeguata ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione del R.L.S.;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Responsabilità amministrativa dell'ente per violazioni del d.lgs. 231/2001

L'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008, in coordinamento con l'impostazione di cui al D. Lgs. 231/2001, cui espressamente esso fa rinvio, prevede che l'ente, che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione idoneo ad assicurare la conformità ai requisiti ed obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l'esclusione della sua responsabilità (c.d. esimente).

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 44 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

E' sufficiente ricordare che la responsabilità in capo agli enti sorge a seguito della commissione di alcuni reati da parte dei suoi esponenti apicali e dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. L'ente è, pertanto, chiamato a rispondere e a dimostrare la propria diligenza organizzativa in sede penale accanto alle persone fisiche che hanno realizzato il reato.

Nello specifico, la responsabilità dell'ente sorge e viene perseguita in sede penale nelle ipotesi di reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime occorsi sul luogo di lavoro e resi possibili dall'ente a causa della sua inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (come previsti dall'art. 25-septies D. Lgs. 231/01).

In altri termini, affinché si origini la responsabilità dell'ente, è necessario non solo che si configurino tutti gli elementi di tali reati (l'evento che le norme penali dell'omicidio colposo o delle lesioni gravi o gravissime puniscono), ma occorre la "colpa specifica" (la condotta commissiva o omissiva cui è associabile un interesse o vantaggio dell'ente) ovvero che l'evento si sia verificato a causa dell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nell'interesse o vantaggio dell'Ente.

Potrebbero quindi configurare un interesse o un vantaggio dell'ente, in occasione di un evento che integra gli estremi dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, le seguenti condotte poste in essere dall'ente in violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:

- risparmio sulle misure di prevenzione degli infortuni;
- risparmio sui costi di manutenzione;
- risparmio sui costi di formazione.

Il Modello di organizzazione e di gestione ex art. 30 del D.Lgs. 81/2008 è, pertanto, il mezzo attraverso il quale l'ente ha l'opportunità di dimostrare la propria diligenza organizzativa (premiata appunto con l'esimente o la riduzione dell'afflittività delle sanzioni), «...assicurando un sistema Aziendale per l'adempimento di tutti gli

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 45 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

obblighi giuridici...» discendenti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, conseguentemente e in primo luogo, prevenendo e riducendo gli impatti degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro.

Sembra opportuno chiarire, al riguardo, che i Modelli di organizzazione e di gestione ex art. 30 non sono in grado di escludere anche la responsabilità penale personale in capo alle persone fisiche secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite. Coerentemente a quanto è valido e pacifico per la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente si aggiunge e non si sostituisce a quella delle persone fisiche che hanno realizzato il reato nell'interesse o vantaggio dell'ente e, corrispondentemente, i Modelli sono strumenti per escludere o limitare la responsabilità degli enti e non anche delle persone fisiche.

Campo di applicazione

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e costituisce parte integrante del "Modello Organizzativo ex. D. Lgs. 231/2001" adottato da PESSINA TUBI

Finalità

Il presente documento è il mezzo tramite il quale la PESSINA TUBI mira ad ottenere l'esclusione della responsabilità (c.d. esimente), attraverso la:

- definizione della propria organizzazione e dei controlli messi in atto, in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- assicurazione di un sistema Aziendale idoneo all'adempimento degli obblighi giuridici discendenti dal D. Lgs. 81/2008, prevenendo e riducendo gli impatti degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro.

A tal proposito si prevede quanto segue:

il SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'impresa/organizzazione si è data in una efficace prospettiva costi/benefici.

Tale sistema, infatti, si propone di:

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 46 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, ecc.);
- aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa/organizzazione;
- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- migliorare l'immagine interna ed esterna dell'impresa.

Sequenza ciclica di un SGSL

Il SGSL opera sulla base di una sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico.

La capacità del sistema di raggiungere gli obiettivi pianificati deriva dall'impegno e dal coinvolgimento di tutte le funzioni Aziendali e soprattutto di coloro che ricoprono il ruolo di direzione e coordinamento.

I contenuti delle fasi possono essere più o meno complessi in ogni singola Azienda o unità produttiva in funzione di:

- dimensione, natura, attività e relativa complessità dell'organizzazione;
- significatività dei pericoli e rischi presenti, potenziali o residui;
- soggetti potenzialmente esposti.

Le sequenze esemplificative applicabili delle fasi sono:

- stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro, che definisca gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori, compresi i casi particolari, associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti);
- identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad es. i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi ,ecc);

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 47 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica;
- elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse;
- stabilire le modalità più appropriate in termini di procedure e prassi per gestire i programmi;
- sensibilizzare la struttura Aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione per assicurarsi che il sistema funzioni;
- avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- effettuare un periodico riesame per valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l'adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà Aziendale che ai cambiamenti interni/esterni modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell'impegno al miglioramento continuo.”.

Destinatari

I destinatari del presente Modello sono:

- gli Esponenti apicali (Organo Amministrativo);
- il Datore di Lavoro;
- l'RSPP;
- l'RLS;
- i Preposti alle aree organizzative Aziendali;
- i Lavoratori;
- i Collaboratori esterni che operano per conto o con la PESSINA TUBI e, in generale, tutti coloro che a vario titolo lavorano per conto e con la PESSINA TUBI

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, che comportano una

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 48 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

responsabilità amministrativa dell'azienda ai sensi del d.lgs. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte dalla PESSINA TUBI. e diramate dal Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente nominati ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

I Destinatari del presente Modello sono tenuti a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente ogni anomalia - per il tramite del R.L.S.- al Datore di Lavoro che sarà tenuto a coinvolgere, all'occorrenza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o il Medico Competente. Al riguardo, si precisa, inoltre, che qualora i soggetti interessati manifestassero un'inerzia a seguito dell'espressa esigenza in ordine all'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione, i Dipendenti segnaleranno la situazione con una comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza (oltre "O.d.V").

Procedura di adozione del modello

Pur essendo l'adozione del Modello "facoltativa" ai sensi del D. Lgs. 81/08, la PESSINA TUBI ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), provvedendo all'approvazione del documento da parte dell' Organo Amministrativo.

L' Organo Amministrativo è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi relativi, nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche svolte. Per garantire che le variazioni del Modello siano operate con tempestività, l' Organo Amministrativo provvede, anche su proposta dell'O.d.V., alla valutazione dell'adeguatezza del Modello, e all'eventuale aggiornamento, con continuità.

Politica per la sicurezza e salute sul lavoro

La politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'Azienda sul tema e serve a definire la direzione, i principi d'azione e i

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 49 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

risultati cui tendere ed esprime l'impegno del vertice Aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

La politica della sicurezza aiuta a dimostrare

- > verso l'interno:
 - l'impegno dell'Azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- > verso l'esterno, che:
 - esiste un impegno concreto dell'Azienda in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
 - si privilegiano le azioni preventive;
 - l'organizzazione Aziendale tende all'obiettivo del miglioramento continuo.

Nella fattispecie, la PESSINA TUBI si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'Azienda.

PESSINA TUBI rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti che operano per l'Azienda e si impegna affinché:

1. fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della sicurezza siano considerati contenuti essenziali;
2. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SSL);
3. tutta la struttura Aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché:
 - i luoghi di lavoro e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni Aziendali e i soggetti terzi;
 - l'informazione sui rischi Aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori e la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 50 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative;
- siano promosse la cooperazione fra le varie risorse Aziendali e la collaborazione con gli enti esterni;
- siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli standard Aziendali individuati;
- siano gestite le proprie attività anche con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali.

Principi generali della struttura del Sistema

Con riferimento agli ambiti della salute e sicurezza sul lavoro, l'assetto organizzativo Aziendale prevede compiti e responsabilità definiti ed attribuiti in coerenza con la struttura organizzativa complessiva della PESSINA TUBI. La definizione chiara e formalizzata dei compiti e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza interessa tutti i soggetti dell'Azienda, dagli Esponenti apicali ai singoli Dipendenti.

Struttura Aziendale di riferimento

La gestione delle attività derivanti dal D. Lgs. 81/2008 spetta alla PESSINA TUBI; dette attività sono svolte tramite la supervisione del Datore di Lavoro, in coordinamento con le seguenti figure previste dal D. Lgs. 81/2008:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Addetti alle emergenze, antincendio e primo soccorso

Figura specifica	Descrizione	Identificato e designato da	Compiti e responsabilità	Periodicità	Incarico attualmente identificato da
-------------------------	--------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------	---

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 51 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Ruolo descritto in dettaglio nel D. Lgs. 81/2008	Datore di Lavoro, con consultazione del RLS	Come da D. Lgs. 81/2008		Evidenziati in organigramma
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Ruolo preposto alla gestione del sistema documentale aziendale e al collegamento tra le figure rilevanti ai sensi del d.lgs. 81/2008	Datore di Lavoro	Cura l'archiviazione e l'aggiornamento del sistema documentale previsto dalla normativa in materia; Assicura il collegamento tra l'attività del RSPP e quelle delle altre figure aziendali individuate ai sensi del d.lgs. 81/2008.		Evidenziati in organigramma
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Ruolo descritto in dettaglio nel D. Lgs. 81/2008	Tutti i Dipendenti con modalità conformi al contratto collettivo nazionale di settore	Come da D. Lgs. 81/2008 e contratto collettivo nazionale di settore	Elezione triennale	Evidenziati in organigramma
Addetti al primo soccorso	Ruolo descritto in dettaglio nel D. Lgs. 81/2008	Datore di lavoro	Come da D. Lgs. 81/2008		Evidenziati in organigramma
Addetti alla prevenzione antincendio e alle emergenze	Ruolo descritto in dettaglio nel D. Lgs. 81/2008	Datore di lavoro	Come da D. Lgs. 81/2008		Evidenziati in organigramma

Coinvolgimento del personale

L'efficace gestione della SSL richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti; le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo di un SGSL.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 52 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

L'Azienda definisce modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti ed in particolare per attuare:

- la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche da effettuarsi con frequenza e modalità che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente.

Principi di comportamento

L'identificazione dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro e la valutazione dei rischi associati costituiscono il punto di partenza per la stesura delle procedure e delle modalità che definiscono le azioni da intraprendere per la sicurezza delle attività Aziendali e per la mitigazione dei rischi relativi.

L'art. 20 del citato D. Lgs. 81/2008 prevede altresì che anche il Dipendente debba prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; in particolare i lavoratori:

- devono contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti alle aree organizzative Aziendali, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- devono utilizzare correttamente le apparecchiature di lavoro;
- devono comunicare tempestivamente le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, anche attraverso il R.L.S., al Datore di Lavoro che sarà tenuto a coinvolgere, all'occorrenza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o il Medico Competente, per eliminare o ridurre eventuali deficienze o pericoli;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti, salvo rifiuto da presentarsi per iscritto.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino,

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 53 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi generali sopra esposti.

Fermo restando quanto sopra, i destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente i principi e i regolamenti emanati in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- partecipare ai corsi organizzati in materia di sicurezza e igiene del lavoro sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati.

Informazione, formazione e consapevolezza

I lavoratori, in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti, devono ricevere adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e sulla gestione delle emergenze.

La finalità preventiva del modello organizzativo del D. Lgs. 231/01 trova piena espressione nell'esigenza di assicurare la formazione di tutte le componenti Aziendali che devono concorrere all'efficace attuazione dello stesso.

La formazione ha lo scopo di illustrare le ragioni di opportunità e quelle giuridiche alla base dell'adozione del Modello ed avere ad oggetto tutte le sue componenti (Codice di Comportamento, Struttura, organizzazione e funzionamento Aziendale, Organismo di Vigilanza, Regolamento disciplinare, ecc).

In relazione alla salute e alla sicurezza, la formazione interessa tutti i lavoratori, che devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con riferimento in particolare ai pericoli connessi con il proprio posto di lavoro e le proprie mansioni.

La formazione sulla sicurezza è effettuata in occasione dell'assunzione e cambiamento di mansioni del Dipendente.

Al fine di assicurare l'effettività del modello, l'Azienda prevede controlli sulla frequenza e sulla qualità dei contenuti del programma di formazione e valutazioni

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 54 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

sulla loro efficacia, e predispone adeguata evidenza documentale dello svolgimento del programma stesso. In particolare, le attività di informazione e formazione sono assicurate attraverso:

Attività	Azione Predisposta	Competenza	Periodicità	Documento
Informazione e formazione di base a tutti i dipendenti	Incontri di informazione/formazione	Datore di Lavoro con il supporto del R.S.P.P.	All'atto dell'assunzione	
Informazione e formazione specifica a tutti i dipendenti	Rischi connessi con l'attività	Datore di Lavoro con il supporto del R.S.P.P.	All'atto dell'assunzione	
Aggiornamento formativo di tutti i dipendenti	Aggiornamenti periodici a fronte di significative innovazioni Aziendali o legislative	Datore di Lavoro con il supporto del R.S.P.P.	Periodico	
Informazione e formazione di base agli Addetti all'emergenza	Formazione di base ex D.M. 10/3/1998 in Azienda	Datore di Lavoro con il supporto del R.S.P.P.	All'atto della nomina	D. Lgs. 81/2008
Informazione e formazione di base agli Addetti al primo soccorso	Formazione di base ex D. M. 388/2003	Datore di Lavoro con il supporto del R.S.P.P.	All'atto della nomina	D. Lgs. 81/2008
Informazione e formazione di base al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Formazione di base ex D. Lgs. 81/2008	Datore di Lavoro con il supporto del R.S.P.P.	Secondo quanto indicato nel CCNL	D. Lgs. 81/2008
Aggiornamento	In Azienda con incontri	Datore di Lavoro	Periodico su base	D. Lgs.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 55 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

formativo degli Addetti all'emergenza	periodici	con il supporto del R.S.P.P.	annuale	81/2008
Aggiornamento formativo degli Addetti al primo soccorso	In Azienda con incontri periodici	Datore di Lavoro	Triennale e/o secondo indicazioni del D.Lgs. 81/2008	D. Lgs. 81/2008
Aggiornamento formativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	In Azienda con incontri periodici	Presso struttura formativa esterna accreditata	Su base annuale e/o secondo quanto indicato nel CCNL	D. Lgs. 81/2008

Comunicazione e flusso informativo

La comunicazione è un'ulteriore importante requisito ai fini dell'efficacia del Modello e, come per la formazione, riguarda tutte le componenti del personale dipendente.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole - ovvero emessa da un livello adeguato - chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta.

All'interno dell'Azienda, l'informazione e la comunicazione in relazione all'adozione del Modello, alle sue finalità e al suo funzionamento, mira a favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, promuovendone la consapevolezza e l'impegno al rispetto dello stesso.

Nell'ambito dei temi relativi alla salute e sicurezza, il coinvolgimento dei dipendenti riguarda la consultazione in merito all'individuazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive.

Altrettanto importante è la comunicazione esterna da parte dell'Azienda dell'avvenuta adozione del Modello ai sensi del D. Lgs. 231/01, rivolta in particolare a tutti quegli interlocutori coinvolti nelle aree di attività e nei processi identificati come sensibili ai fini della commissione dei reati.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 56 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

L'efficacia dell'informazione e della comunicazione in PESSINA TUBI sono garantite attraverso:

Attività	Azione Predisposta	Competenza	Periodicità	Documento
informazione	Diffusione di comunicati e Ordini di servizio	Predisposta dal Datore di Lavoro e diffusa in intranet	Quando necessario	
comunicazione	Utilizzo della rete intranet per diffusione di argomenti specifici	Predisposta dal Datore di Lavoro e diffusa in intranet	Quando necessario	
coinvolgimento RLS e dipendenti	attraverso incontri periodici con l' RLS su richiesta del personale dipendente	Datore di Lavoro con il coinvolgimento del RSPP	Quando necessario	

Documentazione

La documentazione è uno strumento organizzativo importante che consente la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà produttiva anche con l'obiettivo di contribuire alla implementazione ed al monitoraggio del sistema di gestione per la salute e la sicurezza Aziendale SGSL.

Un buon sistema di gestione della documentazione deve raggiungere un giusto equilibrio tra la necessità di raccolta, fruibilità ed archiviazione del maggior numero di dati e quella del loro aggiornamento.

La documentazione Aziendale deve rispondere alle esigenze minime di conoscenza per sviluppare e mantenere un SGSL efficiente.

La documentazione che l'Azienda gestisce è la seguente:

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 57 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- leggi, regolamenti, norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in particolare la normativa Aziendale:

- Codice di Comportamento;
- Regolamento Disciplinare;

- la documentazione richiesta dalla normativa vigente inerente la SSL:

- Documenti di Valutazione dei Rischi¹;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs.231/2001;

- informazioni sui processi operativi e produttivi; manuali, schemi e impianti, istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale; norme interne e procedure operative; regolamenti e accordi Aziendali; Piani di emergenza.

Modalità di gestione della documentazione

Sono stati individuati i requisiti minimi necessari per assicurare una corretta gestione della documentazione e le modalità per attuare detti requisiti.

Requisiti minimi per la gestione della documentazione	Modalità di attuazione dei requisiti
1) Individuazione di una figura preposta alla gestione del sistema documentale: RSPP	Il soggetto preposto alla gestione del sistema documentale del SGSL è nominato dal Datore di Lavoro.
2) Indicazione dei tempi di conservazione e aggiornamento della documentazione	I documenti vengono conservati come previsto dalle norme e sono tempestivamente aggiornati tramite fonti affidabili. In particolare, per i documenti di origine esterna quali norme, leggi, regolamenti, il RSPP ne definisce le fonti di riferimento per l'aggiornamento, raccogliendo anche le informazioni e i suggerimenti delle figure preposte alla SSL in Azienda.
3) Definizione dei contenuti e forma della documentazione (supporti elettronici, cartacei, audiovisivi)	Sono ammesse tutte le tipologie di forma documentale purché ogni documento risulti facilmente reperibile, fruibile, accessibile e comprensibile. Il supporto elettronico non deve essere di tipo facilmente riscrivibile.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 58 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Piano e sistema di monitoraggio del S.G.S.L

La gestione operativa del sistema è oggetto di una periodica attività di controllo e monitoraggio, mirata a verificare la funzionalità e l'efficienza del sistema e il permanere della sua validità nel tempo.

L'impostazione del piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:

- la pianificazione e programmazione temporale delle attività;
- l'attribuzione di compiti e responsabilità esecutive;
- la descrizione delle metodologie da seguire;
- le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Nell'ambito del sistema di monitoraggio complessivo, la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro deve prevedere una fase di verifica periodica dell'idoneità e dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Nel loro complesso, le attività sopra descritte costituiscono un primo livello di monitoraggio sul funzionamento del modello: queste vengono svolte generalmente dalle risorse interne della PESSINA TUBI , sia in termini di autocontrollo da parte del singolo Dipendente nello svolgimento del proprio lavoro, sia in termini di verifica dell'applicazione delle misure di natura organizzativa e procedurale previste da parte di soggetti identificati in sede di attribuzione delle responsabilità.

A tale attività di verifica vanno ad aggiungersi ulteriori livelli di monitoraggio sulla funzionalità del sistema adottato, facenti capo all'organizzazione aziendale interna e, per ultimo, all'"Organismo di Vigilanza" del modello.

Il sistema di monitoraggio è garantito attraverso:

Attività	Azione predisposta	Competenza	Periodicità di revisione	Eventuale procedura
----------	--------------------	------------	--------------------------	---------------------

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 59 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Pianificazione e programmazione temporale delle attività	Programma su base annuale definito nella riunione annuale ex art. 35 D. Lgs. 81/2008	Datore di lavoro sulla base di quanto definito nella riunione annuale ex art. 35 del D. Lgs. 81/2008 con il contributo del RSPP	Su base annuale	Art. 35 D. Lgs. 81/2008 e procedure aziendali
Attribuzione e/o conferma di compiti esecutivi	Definizione e formalizzazione delle nomine	Datore di lavoro sulla base di quanto definito nella riunione annuale ex art. 35 del D. Lgs. 81/2008 con il contributo del RSPP	Su base annuale	
Descrizione delle metodologie da seguire per effettuare il monitoraggio	Definizione e formalizzazione in procedura	Datore di lavoro sulla base di quanto definito nella riunione annuale ex art. 35 del D. Lgs. 81/2008 con il contributo del RSPP	Quando necessario e su base annuale	
Monitoraggio periodico con rapporti	Predisposizione di strumenti di monitoraggio	Datore di lavoro sulla base di quanto definito nella riunione annuale ex art. 35 del D. Lgs. 81/2008 con il contributo del RSPP	Quando necessario e su base annuale	

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 60 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

PARTE SPECIALE “D”

LA TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI

(ART. 24 BIS DEL DECRETO)

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 61 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Per quanto concerne la presente Parte Speciale D, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001.

Si riporta di seguito una analisi del nuovo art. 24-bis del d.lgs. n. 231/2001, come introdotto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 (in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 - Supplemento ordinario n. 79). Il testo è in vigore dal 5 aprile 2008.

«Art. 24-bis. (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Supplemento Ordinario n. 80 del 4 aprile 2008) di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 (e norme di adeguamento interno) ha introdotto il nuovo articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001 (rubricato: "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati").

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 62 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Con questo nuovo articolo vengono estese le fattispecie di reato previste dal decreto n. 231/2001.

L'art. 24-bis prevede che l'ente possa essere sanzionato in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito di dati, in particolare per quanto riguarda:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)

L'articolo 615-ter del codice penale punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. L'oggetto della tutela penale è la salvaguardia del "domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.

Per "sistema informatico" deve intendersi il complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 63 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)

L'art 617-quater punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)

L'art. 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 64 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)

L'art. 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quinquies punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 65 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Documenti informatici (491-bis c.p.)

L'art. 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

L'art. 640-quinquies punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

D.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

L'area di attività ritenuta a rischio in relazione ai reati sopra richiamati è considerata l'area sistemi informativi, in quanto area a cui fa capo la responsabilità della gestione del sistema informativo aziendale. Tuttavia, tutte le aree aziendali sono considerate a rischio.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alla area di rischio sopra richiamata, vengono comunque indicati:

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 66 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- > i principi che PESSINA TUBI intende porre a base della Società in relazione a tutti i comportamenti che possono integrare i delitti informatici previsti e sanzioni ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- > le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

D.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai Dipendenti di PESSINA TUBI , nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- > porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- > porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 67 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

D.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari e Consulenti/Partner di PESSINA TUBI di violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'uso e la gestione dei sistemi informatici;
- ✓ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- ✓ tutelare la riservatezza, la segretezza e l'integrità dei sistemi informatici, delle reti e dei dati informatici.

D.5 COMPITI DELL'ORGANO DI VIGILANZA E CONTROLLO

I compiti di vigilanza dell' ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di delitti informatici sono i seguenti:

- > raccolta ed armonizzazione di tutte le procedure interne poste a presidio delle area di rischio come indicate al punto D.1;
- > esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- > verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 68 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

D.6 PROCEDURE

Nella realtà aziendale di PESSINA TUBI le attività sensibili individuate in sede di valutazione del rischio risultano, in via preliminare, essere principalmente l'Area sistemi informativi.

Avendo PESSINA TUBI adottato il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo conforme al D.lgs. n. 231/01, con questo documento vuole fornire un protocollo che permetta di ridurre il rischio derivante dalla commissione di reati previsti dal menzionato Decreto.

Tutte le "operazioni" dedicate da PESSINA TUBI alle attività sopra indicate devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del "Codice Etico" della Società, ai valori e alle politiche della Società.

Modalita' Operative

PESSINA TUBI prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'uso e la gestione dei sistemi informatici;
- ✓ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- ✓ tutelare la riservatezza, la segretezza e l'integrità dei sistemi informatici, delle reti e dei dati informatici.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- > violare, o accedere illegalmente a, un sistema informatico ovvero un domicilio informatico;

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 69 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- > violare la riservatezza degli utenti che utilizzano tecnologie informatiche;
- > violare norme di sicurezza con l'intenzione di ottenere illegalmente informazioni all'interno di un computer o di altro sistema informatico;
- > intercettare senza autorizzazione trasmissioni non pubbliche di dati informatici a, da o all'interno di un sistema informatico;
- > danneggiare, cancellare, modificare o sopprimere, senza autorizzazione, dati informatici;
- > impedire, interdire o bloccare senza autorizzazione il funzionamento di un sistema informatico;
- > utilizzare strumenti o apparecchiature, ivi compresi i programmi per elaboratore, per compiere una delle condotte sopra indicate;
- > utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- > introdursi, alterare, possedere o sopprimere dati informatici derivanti da dati non autentici;
- > cagionare un danno ad altre persone introducendosi, alterando, cancellando e interferendo nel funzionamento di un sistema informatico.

PESSINA TUBI rispetta tutte le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e nel disciplinare tecnico (allegato B del D.Lgs. n. 196/2003). È stato redatto il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati, tutta la documentazione afferente ovvero le formalità di informazione.

Nello specifico PESSINA TUBI assicura un sistema di policy aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 70 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

PARTE SPECIALE “E”

LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

(ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 71 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Per quanto concerne la presente Parte Speciale E, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001.

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 72 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

E.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

L'area di attività ritenuta a rischio in relazione ai reati sopra richiamati è considerata l'area sistemi informativi

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alla area di rischio sopra richiamata, vengono comunque indicati:

- i principi che PESSINA TUBI intende porre a base della Società in relazione a tutti i comportamenti che possono integrare i delitti informatici previsti e sanzioni ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

Sono infine definiti i compiti di verifica dell' OdV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

E.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 73 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai dipendenti di PESSINA TUBI, nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

E.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l’espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- > porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- > porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo.

E.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l’espreso divieto a carico dei Dipendenti e Consulenti/Partner di PESSINA TUBI di violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- > tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 74 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- > effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;

E.5 COMPITI DELL'ORGANO DI VIGILANZA E CONTROLLO

I compiti di vigilanza dell' ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati in materia di segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

- ✓ raccolta ed armonizzazione di tutte le procedure interne poste a presidio delle area di rischio come indicate al punto F.1;
- ✓ esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- ✓ verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati.

E.6 PROCEDURE

Nella realtà aziendale di PESSINA TUBI le attività sensibili individuate in sede di valutazione del rischio risultano, in via preliminare, essere principalmente la gestione dei sistemi informativi

Avendo, PESSINA TUBI adottato il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo conforme al D.lgs. n. 231/01, con questo documento vuole fornire un protocollo che permetta di ridurre il rischio derivante dalla commissione di reati previsti dal menzionato Decreto.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 75 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Campo di applicazione

Tutte le “operazioni” dedicate da PESSINA TUBI alle attività sopra indicate devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del “Codice Etico” della Società, ai valori e alle politiche della Società.

Nello specifico, il presente Protocollo ha lo scopo di:

- a) dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti l’utilizzo e la gestione dei sistemi informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito all’utilizzo dei sistemi informatici e del software che ne costituisce parte essenziale.

Il presente Protocollo prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- > porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- > violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nel presente Modello.

È previsto, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 76 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- > tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- > effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
- b) scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- c) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- d) acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- e) detenere supporti di memorizzazione di programmi non originali (DVD\CD\floppy);
- f) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di underlicensing;
- g) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- h) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- i) distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
- j) realizzare codice software che violi copyright di terzi;

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 77 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

k) accedere illegalmente e duplicare banche dati.

Modalità Operative

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

1. analisi costante nel tempo, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, dei contratti di licenza stipulati dalla società e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;
2. acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
3. implementazione, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, di un sistema di software asset volto ad ottenere un controllo rigoroso, a mezzo di verifiche periodiche, del software installato sui computer presenti in azienda;
4. verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sull'effettiva presenza del cd "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (cd/DVD/floppy) presenti in azienda;
5. rispetto delle policy aziendali;
6. non utilizzare, o distribuire all'interno o all'esterno della Società, product key per programmi senza specifica autorizzazione da parte della funzione aziendale preposta;
7. attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 78 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

PARTE SPECIALE “F”

LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA AMBIENTALE

(ART. 25 UNDECIES DEL
DECRETO)

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 79 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

Per quanto concerne la presente Parte Speciale F, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 80 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9)

F.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

L' area di attività ritenuta a rischio in relazione ai reati sopra richiamati sono considerate tutte le aree aziendali.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alla area di rischio sopra richiamata, vengono comunque indicati:

- i principi che PESSINA TUBI intende porre a base della Società in relazione a tutti i comportamenti che possono integrare i delitti informatici previsti e sanzioni ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

Sono infine definiti i compiti di verifica dell' OdV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti

F.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai dipendenti di PESSINA TUBI, nelle aree di attività a rischio,

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 81 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l’espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- > porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- > porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo.

F.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l’espreso divieto a carico dei Dipendenti e Consulenti/Partner di PESSINA TUBI di violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- > tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- > effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 82 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;

F.5 COMPITI DELL'ORGANO DI VIGILANZA E CONTROLLO

I compiti di vigilanza dell' ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati ambientali sono i seguenti:

- ✓ raccolta ed armonizzazione di tutte le procedure interne poste a presidio delle area di rischio come indicate al punto F.1;
- ✓ esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- ✓ verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati.

F.6 PROCEDURE

PESSINA TUBI si impegna per ridurre al minimo, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo delle sue attività verso l'ambiente.

Tutti i collaboratori sono quindi chiamati a dare il proprio contributo, operando nel rispetto delle mansioni e delle procedure stabilite, affinché l'azienda possa:

- Operare nel rispetto delle leggi applicabili in materia di tutela ambientale, mantenendo uno standard sempre superiore ai parametri richiesti;
- Operare nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed adeguatezza dell'ambiente di lavoro, per prevenire i rischi d'incidente;
- Impegnarsi alla prevenzione ed alla limitazione dell'inquinamento dell'ambiente;

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 83 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18

- Razionalizzare l'impiego di risorse per evitare sprechi;
- Scegliere, ove possibile, soluzioni tecniche che riducano l'impatto ambientale negativo;
- Investire continuamente in impianti, mezzi e attrezzature in modo da contenerne i costi e limitare il rischio di eventi ambientali;
- Minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero ove possibile;
- Definire obiettivi e traguardi ambientali, da integrare con la gestione operativa degli impianti e i programmi di sviluppo aziendali;
- Fare in modo che la politica ambientale sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli dell'organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento;
- Monitorare e ridurre, ove possibile, gli effetti delle attività sull'ambiente, anche di quelle indirette.
- Coinvolgere il personale e fornire consapevolezza sull'influenza che l'operato del singolo ha sugli aspetti ambientali significativi e sui rischi legati all'attività.

Pessina Tubi S.p.a.	Parte Speciale		Pag. 84 di 85
		Rev. 2	del 23/03/18